

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2018, N. 94

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE
DEL RANDAGISMO” E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’”**



pdl n. 185

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo") sono sostituiti dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di un numero di cuccioli pari o superiore a venticinque."

2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Piero Celani)

